

AVV. DAVIDE VINCENZO CIRILLO
Via Dante n°16 - 33100 UDINE
Tel.0432.229271 – Fax.0432.296532
pec. davidevincenzo.cirillo@avvocatiudine.it

TRIBUNALE DI UDINE

SEZIONE DEL LAVORO

RICORSO PER PROVVEDIMENTO D'URGENZA

EX ART. 700 C.P.C.

RICORRENTE: avv. **Davide Vincenzo Cirillo** (C.F. CRLDDV75T14L259P – PEC. davidevincenzo.cirillo@avvocatiudine.it – fax 0432.296532), con studio ad Udine (33100 – UD), via Dante n°16 il quale agisce in proprio ex art. 86 c.p.c..

RESISTENTE: la **CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE** (successivamente solo Cassa Forense), C.F e P.I. 80027390584, in persona del legale rappresentante in carica p.t. con sede legale in Roma (00193 – Roma), Via Ennio Quirino Visconti n°8.

OGGETTO: annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta Esecutiva dd. 28.11.2014 concernente l'iscrizione alla Cassa Forense rif.:cm 75709106/IS21-1 resa nota con pec. del 10.12.2014 - prot. 2014/151245 e del relativo obbligo a versare contributi minimi.

PREMESSO CHE

IN FATTO

1. L'avvocato Davide V. Cirillo, è iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Udine dal 15.01.2010 (doc. 1);
2. docente di ruolo presso scuola secondaria superiore, prima dell'entrata in vigore della L.247/2012, non ha provveduto all'iscrizione alla Cassa Forense, in quanto facoltativa e subordinata al raggiungimento di parametri di reddito professionale (€10.300,00.=) tutt'ora vigenti (si allega mail di Cassa Forense dd. 26.07.10 - doc. 2);
3. il ricorrente, ad oggi, non ha mai raggiunto i suindicati limiti come dimostra il volume di affari professionale, relativo agli anni: 2010 pari ad €2.045,00.=; 2011



- pari ad €2.247,00.=; 2012 pari ad €871,00.=; 2013 pari ad €1.612,00.= (si allegano Mod.5 del 2011; 2012; 2013; 2014 – docc. 3, 4 , 5 , 6);
4. con la delibera della Giunta Esecutiva dd. 28.11.14 rif.:cm 75709106/IS21-1 resa nota con pec. dd. 10.12.14 – prot. 2014/151245, è stato iscritto d'ufficio alla Cassa Forense (doc. 7);
 5. la delibera de qua, impone all'odierno ricorrente, di pagare quale contribuzione minima fissa, obbligatoria e retroattiva per l'anno 2014 la somma di €846,00.= e, preventiva, per l'anno 2015 la somma di €833,50.= (cfr. doc.7);
 6. tale imposizione contributiva prescinde da qualsivoglia considerazione e valutazione del reddito professionale prodotto;
 7. la delibera de qua specifica che, a norma del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 L.247/2012, il mancato pagamento dei contributi succitati determina **la cancellazione dall'Albo degli Avvocati** e che *“in base all’art. 12, comma 1 del citato Regolamento, è data la possibilità di essere esonerati dall’iscrizione alla Cassa e dal pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015, laddove il professionista si cancelli, in via definitiva, dagli Albi professionali, entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione”*;
 8. la prima scadenza per i contributi previdenziali è fissata al 28 febbraio p.v. ovvero ben 12 giorni prima della scadenza del termine riconosciuto per la cancellazione volontaria;
 9. in data 29.12.14, l'odierno ricorrente ha inoltrato reclamo al Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense avverso la delibera succitata (doc. 8), ritenendola illegittimità, contraddittoria, illogica ancorchè incostituzionale;
 10. ad oggi, il succitato reclamo è privo di riscontro;
 11. il ricorrente, in forza della delibera de qua, **rischia la cancellazione dall'Albo**



degli Avvocati e, per l'effetto, l'impossibilità di seguire le vertenze stragiudiziali e giudiziali per le quali gli è stato conferito incarico fiduciario ovvero l'iscrizione a ruolo dei contributi in essa indicati;

12. il ricorrente intende, pertanto, agire a tutela dei propri diritti costituzionalmente riconosciuti, in primis il diritto ad esercitare la professione di avvocato (art. 33 Cost.) e, quindi, per ottenere l'annullamento della delibera censurata attesa la ritenuta violazione di numerosi precetti costituzionali, comunitari e normativi per motivi che di seguito verranno argomentati;
13. nelle more è necessario provvedere con urgenza per far cessare il predetto abuso onde scongiurare ulteriori pregiudizi in danno del ricorrente;
14. per giurisprudenza pacifica, le controversie inerenti agli obblighi contributivi facenti carico ad un libero professionista, rientrano nella competenza del Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, nella cui circoscrizione risiede il ricorrente ai sensi dell'art. 444 c.p.c. c. 1 (C. Cass. Ordinanza 24.03.14 n°6871; Cass. n°23141/11, Cass., Sez. Lav. 17.04.07, n°9113; e n°21317/04).

IN DIRITTO

Enunciato dall'odierno ricorrente il diritto di cui si intende assicurare cautela provvisoria, è doveroso dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per la concessione della tutela urgente, qui invocata, per ottenere l'immediata cessazione degli effetti della delibera de qua, previa dichiarazione di illegittimità della stessa, nonché degli atti normativi suoi presupposti e conseguente annullamento o quantomeno pronuncia in merito alla sua disapplicazione.

"DEL FUMUS BONI JURIS"

SULLA ILLEGGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELL'ART. 21 comma 8 e 9 L.247/2012 PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 23, 53, 33, 3, 4 e 41 Cost.

15. La delibera impugnata è stata emanata in forza del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 7 e 8 della L.247/2012 che, testualmente, dispone: comma 8:



*“L’iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. **Comma 9:** “La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.*

16. A parere del ricorrente, tale norma viola numerosi articoli e principi della Costituzione rendendo, per l'effetto, illegittima ed annullabile la delibera impugnata.
17. Innanzitutto, la norma de qua, viola l'art. 23 Cost. secondo il quale *“Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”*.
18. Il dettato costituzionale subordina chiaramente l'imposizione di **prestazioni personali e patrimoniali** solo alla “legge” e non a regolamenti o altre fonti.
19. Nel merito, la Corte Costituzionale ha precisato che l’espressione **“in base alla Legge”**, contenuta nell’art. 23 Cost., si deve interpretare *“in relazione col fine della protezione della libertà e della proprietà individuale, a cui si ispira tale fondamentale principio costituzionale; questo principio, cioè, “implica che la Legge che attribuisce ad un ente il potere di imporre una prestazione non lasci all’arbitrio dell’ente impositore la determinazione della prestazione”* (Sent. n°4/1957). Lo stesso orientamento è stato ribadito con la sentenza n°190 del 2007 ove la Consulta ha affermato che, affinché possa dirsi osservata la riserva relativa di cui all’art. 23 Cost., è necessario che *“la concreta entità della prestazione imposta sia desumibile chiaramente dagli interventi legislativi che riguardano l’attività dell’amministrazione”*.
20. Ma vi è di più. Il combinato disposto dei commi 8 e 9 dell'art. 21 L. 247/2012



viola l'art. 53 della Costituzione ed i principi in esso sanciti di **capacità contributiva** e di **progressività**.

21. Infatti, collegando l'iscrizione alla Cassa Forense alla semplice iscrizione all'Albo viene imposto al ricorrente il pagamento di una contribuzione minima, fissa e retroattiva, indipendente dal reddito professionale effettivamente prodotto.
22. In tal modo si introduce il criterio secondo il quale chi, come appunto il ricorrente, ha da poco iniziato a svolgere la professione (anno 2010) e non gode ancora di redditi professionali adeguati, deve corrispondere una contribuzione fissa, retroattiva e non proporzionata al reddito professionale prodotto come, invece, imporrebbe il principio di progressività contributiva sancito dal dettato costituzionale.
23. Si rileva, inoltre, che secondo una recente pronuncia della Corte di Cassazione, i contributi previdenziali devono essere considerati "**tributi**". Nello specifico, la Suprema Corte statuisce che: *"Lo stato di dissesto dell'imprenditore - il quale prosegua ciononostante nell'attività d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a quello retributivo -non elimina il carattere di illiceità penale dell'omesso versamento dei contributi. Infatti, i contributi non costituiscono parte integrante del salario ma un tributo (Cass. n°20845 del 25.05.11)".*
24. In sostanza, la Cassazione circoscrive la natura di "tributo" del contributo previdenziale sulla base di tre elementi: 1) l'obbligatorietà della prestazione; 2) la destinazione del gettito a fini sociali; 3) la misura della retribuzione quale indice della capacità contributiva, nel senso che la retribuzione è il parametro sul quale calcolare il contributo previdenziale.
25. Orbene, argomentando in tal senso, il contributo previdenziale soggiace



- pienamente ai principi di progressività e proporzionalità ex art. 53 Cost. purché lo stesso venga determinato in base alla capacità contributiva, quindi, nel caso di specie del professionista avvocato, in base ai redditi professionali effettivamente prodotti.
26. Pertanto, alla luce dei principi sanciti dall'art. 53 Cost., il combinato disposto dell'art. 21 comma 8 e 9 della L. 247/2012, nella parte in cui non prevede che i contributi previdenziali minimi debbano essere determinati e calcolati in base al reddito professionale prodotto dall'avvocato, deve essere considerato illegittimo per contrasto al dettato costituzionale.
27. In tal senso, va considerato anche il costante orientamento della Corte Costituzionale in merito all'incidente di costituzionalità relativo alla retroattività delle norme di legge, in quanto la norma succitata si applica anche agli avvocati non iscritti alla Cassa Forense all'entrata in vigore della stessa.
28. Secondo la Corte Costituzionale, al di fuori dell'ambito penale, *“il legislatore ordinario può emanare norme retroattive, purché trovino adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si pongano in contrasto con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti, così da non incidere arbitrariamente sulle situazioni sostanziali poste in essere dalle leggi precedenti, se queste condizioni sono osservate, la retroattività, di per se da sola, non può ritenersi elemento idoneo ad integrare un vizio della legge”* (sent. n°432 del 1997).
29. Orbene, i limiti posti dai giudici della Consulta attengono al rispetto del **principio generale di ragionevolezza** (che ridonda nel divieto di introdurre ingiustificate disparità di trattamento); **alla tutela dell'affidamento**, legittimamente sorto nei soggetti quale principio connaturato allo Stato di diritto; **alla coerenza ed alla certezza dell'ordinamento giuridico** (sent. n°6



del 1994).

30. Nello specifico, la Corte ha ripetutamente affermato *“che una legge tributaria retroattiva non comporta di per sé violazione del principio della capacità contributiva, occorrendo, invece, verificare, di volta in volta, se la legge stessa, nell’assumere a presupposto della prestazione un fatto o una situazione passati, abbia spezzato il rapporto che deve sussistere tra imposizione e capacità stessa, violando così il precetto costituzionale sancito dall’art. 53”* (sent. n°315 del 1994, nello stesso senso: sentt. n°385 del 1994; n°16 del 2002 e n°291 del 2003).
31. Nel valutare il rispetto di tale principio, uno dei parametri sovente utilizzati, per quanto interessa in questa sede, è proprio la valutazione e quindi la **tutela dell’affidamento nella stabilità dell’ordinamento giuridico nutrito dai cittadini e, di conseguenza, del professionista** (ex art. 3 Cost.).
32. Ebbene, secondo i principi affermati dalla Corte, l’affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, non può essere leso da disposizioni retroattive, che trasmodino in un regolamento irrazionale di situazioni sostanziali fondate su leggi anteriori (sentt. n°416 del 1999; n°211 del 1997; n°390 del 1995; n°525 del 2000; ordinanze nn°319 e 327 del 2001).
33. Da tale principio discende che *“solo in questi limiti – in presenza di una legge avente, in settori estranei alla previsione dell’art.25, comma 2, della Costituzione, portata ragionevolmente retroattiva - l’affidamento sulla stabilità della normativa previgente è coperto da garanzia costituzionale”* (sent. n°446 del 2002).
34. A ciò si aggiunga la ritenuta violazione dell’art. 33 Cost. comma 1 e 5: *“l’arte e la scienza sono liberi”* ed *“E` prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”*.
35. Orbene, la norma succitata individua come **unico “filtro” all’esercizio della**



“libera” professione forense il superamento dell'Esame di Stato.

36. Atteso un tanto, l'art. 21 comma 8 e 9 L.247/2012, determinando l'automatica iscrizione alla Cassa Forense e, per l'effetto, il sorgere di obblighi previdenziali fissi e retroattivi in capo al ricorrente, subordina in modo del tutto illegittimo, irragionevole, contraddittorio e discriminatorio, il **diritto costituzionalmente riconosciuto** all'avvocato Cirillo di continuare a svolgere la professione a meri adempimenti previdenziali, peraltro, del tutto disancorati dal volume d'affari professionale prodotto.
37. Vuole qui ricordarsi, che il ricorrente è docente di scuola superiore e, pertanto, già soggetto a trattenute previdenziali INPDAP-INPS dal oltre 15 anni (si allega estratto conti INPS - doc. 9). Quindi, nel suo caso, non trova giustificazione o preminenza il cosiddetto principio solidaristico che la Cassa Forense vorrebbe individuare quale ratio legis della norma censurata; principio peraltro disatteso dallo stesso presidente di Cassa Forense che ha espressamente dichiarato, al Corriere della Sera che *“chi dopo 8 anni non guadagna più di 10.300€ dovrà chiedersi se davvero vale la pena continuare a svolgere questa professione”* (doc. 10).
38. Infatti, non ci si accorge che il sistema sopra indicato, viola il concetto stesso di **“libera professione”** sancito dall'art. 33 Cost e crea un ostacolo di carattere economico alla partecipazione del ricorrente alla vita economica e sociale del Paese, in spregio anche al principio di uguaglianza ex art.3 comma 2 Cost.
39. Vale, al riguardo, ricordare che secondo la Corte Costituzionale, dal principio di uguaglianza deriva *“un canone di razionalità della Legge svincolato da una normativa di raffronto, rintracciato nell'esigenza di conformità dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità [...] ed a criteri di coerenza logica, teleologica e storico-cronologica, che costituisce un presidio contro l'eventuale manifesta irrazionalità o*



iniquità delle conseguenze della stessa (sent. n°87 del 2012)”.

40. Il contributo minimo, fisso e retroattivo ex legge 247/2012, si appalesa anche in conflitto con il dovere dei cittadini *“di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società”* (art. 4 u.c. Cost.).
41. Inoltre, si denuncia, la violazione del principio di proporzionalità (ex art. 53 Cost.), così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale che ha sottolineato come lo scrutinio di ragionevolezza, in ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, impone alla Consulta di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e, pertanto, incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi *“attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti”* (C. Costituzionale, sent. n°1130 del 1988). A questo scopo, può essere utilizzato il test di proporzionalità insieme con quello di ragionevolezza che *“richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi»* (C. Costituzionale, sent. n°1 del 2014).
42. In applicazione di tali principi, può affermarsi che il diritto al lavoro ex art.4 Cost. nonché la libertà di iniziativa economica, ex art. 41 Cost., siano stati sacrificati in modo eccessivo dalla normativa censurata. Di converso, invece,



il canone di proporzionalità sarebbe stato rispettato fissando la contribuzione previdenziale in misura proporzionale al reddito imponibile; eventualità questa prevista dallo stesso art. 21 comma 9 ultima parte ove si riferisce alla *“eventuale applicazione del regime contributivo”*.

43. Molteplici, quindi, sono le censure di illegittimità costituzionale che, a parere del ricorrente, dovrebbero portare l'Autorità adita, anche d'ufficio, a sollevare la questione di legittimità costituzionale attesa la **“non manifesta infondatezza”** della stessa.

44. Bisogna domandarsi, in sostanza, se l'introduzione di condizioni e requisiti ulteriori rispetto all'esame di Stato previsto dall'art. 33 Cost. sia costituzionalmente ammissibile. Bisogna chiedersi, se è costituzionalmente ammissibile l'introduzione di tali condizioni non solo a chi si iscrive dopo l'entrata in vigore della legge 247/2012, ma anche a chi era iscritto prima. Bisogna domandarsi se il reddito professionale ed il profilo previdenziale (non a quest'ultimo ancorato), possano condizionare l'esercizio della professione e se ciò sia compatibile con i principi sanciti dagli art. 3, 4, 33, 41, 53 della Costituzione. Bisogna chiedersi se prestazioni patrimoniali, definite tributi dalla Cassazione, possano da una legge ordinaria, essere rinviati per la loro specifica determinazione ad un regolamento e se ciò è compatibile con gli art. 23 e 53 della Costituzione.

SULLA ILLEGGITTIMITA' DELL'ART. 21 comma 8 e 9 L.247/2012 PER VIOLAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI CONCORRENZA

45. La Carta dei Diritti fondamentali dell'UE, avente valore giuridico di *“Trattato”* (in forza dell'art. 6 comma 1 del Trattato sull'Unione Europea) prevede, all'art.15 comma 1, che: *“Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata”* ed al successivo art. 21 comma 1 che: *“E' vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso,*



la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali”.

46. Atteso un tanto, è di solare evidenza, l'incompatibilità e l'illegittimità della norma censurata (art. 21 commi 8 e 9 L.247/12) con quanto disposto dagli artt. 15 c. 1 e 21 c. 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE in quanto, la norma italiana subordina l'esercizio della professione forense al raggiungimento di un determinato reddito (patrimonio).
47. Inoltre, attesa l'assimilazione delle professioni intellettuali all'attività di impresa operata dalla giurisprudenza comunitaria, l'art.21 commi 8 e 9 L.247/2012 determina una violazione della libertà d'impresa sancita dall'art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE (oltre che dall'art. 41 Cost, già argomentato) in quanto impedisce e restringe il libero dispiegarsi della concorrenza.
48. Giova in proposito rammentare il costante orientamento della Corte Costituzionale, a partire dalle sentenze del 2007 n°348 e 349, secondo il quale il Giudice nazionale ha il dovere di *“applicare il diritto nazionale conformemente alla Convenzione”* e di *“interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea”*.
49. In sostanza, secondo la Consulta, il Giudice nazionale deve anzitutto individuare la norma della Convenzione applicabile alla fattispecie sottoposta al suo esame e verificare se essa sia vulnerata dalla disposizione interna, tenendo conto dell'interpretazione normativa della Corte di Strasburgo (C. Cost. 22/07/2011, n°236; n°348 e n°349 del 2007). Egli non può *“sindacare l'interpretazione della Convenzione fornita dalla Corte di Strasburgo”*, che deve



applicare nel significato attribuitole da quest'ultima, avendo tuttavia riguardo alla "sostanza di quella giurisprudenza" e, dunque, con i limiti ed margini di apprezzamento riservati al Giudice nazionale (C. Cost. n°311 del 26.11.09 e n°236 del 22.07.11.).

50. Ne consegue che, qualora il Giudice nazionale rilevi un contrasto della norma interna con la norma convenzionale, al quale non possa porre rimedio mediante l'interpretazione conforme, è tenuto a sollevare questione di legittimità costituzionale della prima, in riferimento all'art. 117 Cost. c. 1, poiché privo del potere di non applicare la disposizione interna.

SULLA ILLEGGITTIMITA' DELL'ART. 21 comma 8 e 9 L.247/2012 ATTESA LA NON SOSTENIBILITA' FINANZIARIA DELLA CASSA FORENSE

51. La Cassa Forense è una fondazione di diritto privato e, come tale, non si avvale della garanzia dello Stato (decreto legislativo n°509 del 30.06.1994).
52. Peraltro, ai sensi dell'art. 24 comma 24 L. n°214/2011, l'ente previdenziale de quo deve dimostrare di avere una stabilità economico-finanziaria per almeno 50 anni. **Tale condizione non sussiste!**
53. Infatti, senza volersi addentrare in dinamiche economico-finanziarie complesse, ci si limita a richiamare i documenti ufficiali della Corte dei Conti concernenti la "Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE per gli esercizi 2009, 2010 e 2011", di cui alle adunanze del 19.06.12 e del 21.05.13 (docc. 11 e 12) ove viene testualmente riportato che "*anche dopo la riforma del 2009, che ha modificato sia il regime contributivo sia il regime delle prestazioni della Cassa, dal bilancio tecnico redatto con riferimento al 31.12.2009 risulta che permangono elementi di forte criticità nel lungo periodo: il saldo previdenziale è previsto divenga negativo a partire dall'anno 2036, cioè entro un orizzonte temporale*



decisamente troppo breve per un ente previdenziale; così pure il saldo totale della gestione diviene negativo a partire dal 2040 e il patrimonio diviene negativo a partire dal 2057 (cfr. punto 8 documento del 2012 – doc.11).

54. Tale considerazione, poi, viene ribadita anche nel documento del 2013 (cfr. doc. 12) ove viene specificato testualmente che *“nonostante i miglioramenti registrati rispetto alle precedenti proiezioni, sulla base delle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico redatto ai sensi dell’art. 24, comma 24, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, permane in prospettiva un periodo – fra l’anno 2043 e il 2049 - nel quale il saldo previdenziale assumerebbe segno negativo”*.
55. Al riguardo, per correttezza e trasparenza, non si vuole nascondere che tali documenti riportano anche rilievi positivi. Tuttavia, le conclusioni della Corte dei Conti nel documento del 2012 sono chiare: *“Nonostante quindi l’impegno dimostrato dalla Cassa, non è stato ancora conseguito l’obiettivo di assicurare un equilibrio della gestione in una prospettiva cinquantennale come previsto dalle disposizioni vigenti”* (cfr. pag. 31 doc. 11) e, nel documento del 2013: *“..sulla base delle risultanze attuariali esposte nel bilancio tecnico redatto ai sensi dell’art. 24, comma 24, del decreto legge 6.12.11, n.201 convertito, con modificazioni, dalla L.22.12.11, n. 214, permane in prospettiva un periodo – fra l’anno 2043 e il 2049 - nel quale il saldo previdenziale assumerebbe segno negativo.”* (cfr. pag. 29 doc. 12).
56. Peraltro, lo stesso ente previdenziale, nelle linee guida del proprio bilancio tecnico, afferma di avere il saldo previdenziale attivo per 50 anni a patto che vengano rispettate le seguenti condizioni: a) la categoria aumenti di numero; b) il reddito degli avvocati aumenti; c) il volume di affari aumenti; d) il rendimento del patrimonio aumenti.



57. Ebbene, tale previsione è smentita dallo stesso ente che, nella propria rivista “La Previdenza Forense” n°2/2013 (doc. 13) vede i redditi dichiarati alla Cassa di categoria precipitati ai livelli degli anni '90.
58. Atteso un tanto, oltre l'illegittimità costituzionale e comunitaria *ut supra* argomentata dell'art. 21 commi 8 e 9 L.247/2012, **non sussiste alcun obbligo all'iscrizione d'ufficio a Cassa Forense** attesa la mancata garanzia di solvibilità ovvero stabilità economico-finanziaria di lungo periodo dell'ente stesso.
59. Orbene, l'odierno ricorrente, classe 1975, iscritto all'albo dal 2010, si vede iscritto d'imperio alla Cassa Forense **in assenza di qualsivoglia garanzia, della stessa, in ordine all'adempimento dell'obbligazione previdenziale posta a suo carico.**
60. Pertanto, si ritiene sussistere **il buon diritto a non vedersi iscritto all'ente de quo.**

SULLA VIOLAZIONE DELLA LEGGE, ECCESSO DI DELEGA E TARDIVITA' NELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE 247/2012.

61. La delibera qui impugnata, è stata assunta in forza del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 della L.247/2012 “licenziato dal Comitato dei Delegati il 31/01/2014 ed è entrato in vigore il 21/08/2014 (approvazione ministeriale pubblicata nella G.U. n. 192 del 20/08/2014)” - cfr doc. 7.
62. Si ricorda, che il comma 9 dell'art. 21 succitato prevede che: “La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo”.



63. Orbene, la legge 247/2012 è entrata in vigore in data 02.02.13; pertanto il regolamento in questione avrebbe dovuto essere emanato non oltre il 02.02.14, al più tardi lunedì 3.02.14; ma ciò **non è avvenuto!**
64. Infatti, il regolamento attuativo pubblicato sul sito di Cassa Forense (doc. 14) riporta nell'intestazione: *“Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e **successive modificazioni** - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014”*.
65. Ebbene, **quali sono le modifiche intercorse** e, soprattutto, **quando** tali modifiche sono state deliberate dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense?
66. La risposta a tali quesiti si ricava dal testo integrale del regolamento de quo, pubblicata sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Trani (doc. 15) che, **in fondo**, riporta il comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali *“concernente l'approvazione della delibera n°20 adottata dal Comitato dei Delegati della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza forense in data **20 giugno 2014** (G.U. N°192 del 20.08.2014)”* - cfr. pag. 4 doc. 15.
67. In sostanza, tale comunicato, certifica che **solo in data 20 giugno 2014**, con la succitata delibera n°20, il Comitato dei delegati di Cassa Forense ha approvato il regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 della L.247/2012. **Non quindi il 31 gennaio 2014**, come indicato nella delibera censurata (cfr. doc.7)
68. Inoltre, si ricorda che l'art. 3 c.2 D.lgs n°509/1994, disciplinante l'iter per l'approvazione dei regolamenti di Cassa Forense, prevede che lo stesso si concluda **solo avanti i Ministeri vigilanti**, non fosse altro perchè, in tale sede, gli stessi possono essere respinta.
69. Argomentando al contrario, infatti, si finirebbe con il prolungare l'iter del procedimento, in attesa del provvedimento dei Ministeri vigilanti.
70. Quindi, la delibera del Comitato dei Delegati del 31.01.14 non ha approvato il



testo definitivo del regolamento de quo, bensì solo una “proposta” con efficacia meramente interna alla procedura che non può assumere rilevanza per l'esterno atteso che l'esito finale del procedimento di formazione dell'atto normativo consiste nella pubblicazione dell'atto Ministeriale di approvazione del Regolamento sulla G.U., avvenuta il 20 agosto 2014.

71. Pertanto, il regolamento in forza del quale è stata assunta la delibera qui impugnata, è stato emanato in violazione delle prescrizioni della stessa Legge 247/12.

72. A ciò si aggiunga che con nota del 5 giugno 2014, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in ordine al Regolamento ex art. 21 commi 8 e 9 della L.n°247/2012, rileva che: *“Con la delibera in esame (ovvero del 31.01.14), il Comitato dei Delegati ha adottato un Regolamento, che oltre ad individuare le soglie reddituali che danno luogo ad agevolazioni contributive, ha operato una revisione dell'intero assetto previdenziale”, con ciò andando ben oltre i poteri delegati.*

73. Atteso quanto sopra, si chiede, quindi, che il Giudice adito voglia disapplicare il regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 L.247/12 in quanto tardivo nonché illegittimo per eccesso di delega atteso che l'ente de quo, con detto regolamento, ha operato anche una revisione dell'intero assetto previdenziale andando oltre i limiti sanciti dalla norma delegante (art. 21, commi 8 e 9, L. n°247/2012).

**SULLA VIOLAZIONE DELLA COSTITUZIONE E DELLA NORMATIVA
COMUNITARIA DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 21 commi 8 e 9
L.247/2012.**

74. La delibera impugnata dispone la *“Iscrizione obbligatoria alla Cassa - Art. 1
Regolamento ex art. 21, commi 8 e 9, l. 247/2012 (cfr. doc. 7).*

75. Orbene, a parere del ricorrente, le censure di incostituzionalità già formulate relativamente all'art. 21 commi 8 e 9 L.247/2012, **valgono a maggior ragione**



avuto riguardo al regolamento attuativo dell'articolo de quo, sul quale dovrà pronunciarsi il Giudice adito stante la sua natura di fonte secondaria e, di conseguenza, l'esclusione dello stesso dal novero dei provvedimenti sindacabili dalla Corte Costituzionale.

76. Infatti, l'art. 1 del regolamento censurato contrasta con l'art. 33 Cost., in quanto individua elementi ulteriori quali presupposti indispensabili per svolgere la professione di avvocato, ovvero: l'obbligo dell'iscrizione alla Cassa (operata addirittura d'ufficio) e l'adempimento di conseguenti obblighi contributivi minimi, fissi e retroattivi, disancorati dal reddito professionale prodotto.
77. Tale sistema, di fatto, subordina in modo del tutto illegittimo, irragionevole, contraddittorio e discriminatorio, il diritto costituzionalmente garantito all'avvocato Cirillo di **continuare a svolgere la professione di avvocato**, a mere condizioni economiche, del tutto indipendenti dal volume d'affari prodotto, valorizzando quindi solo requisiti patrimoniali e prescindendo dalle reali capacità professionali e dal patrimonio intellettuale di conoscenza del ricorrente.
78. Si calpesta, in definitiva, il concetto stesso di **“libera professione”** e si introduce un ostacolo di carattere economico alla partecipazione alla vita economica e sociale del Paese, in spregio a quanto disposto dall'art. 3 Cost.
79. Tale violazione, trova conferma anche nel fatto che il regolamento attua una discriminazione tra gli avvocati titolari di un reddito professionale superiore ad €10.300,00.= e gli avvocati, come il ricorrente, che hanno un reddito professionale inferiore a tale soglia.
80. I primi, infatti, attese le disposizioni in vigore, si trovano a pagare contributi previdenziali determinati in base al reddito professionale prodotto. Il



ricorrente, invece, avendo un reddito professionale inferiore alla soglia succitata, si vede ingiustamente imporre una contribuzione previdenziale individuata in misura fissa, retroattiva e disancorata dal reddito professionale prodotto.

81. Orbene, si ritiene illegittimo e ingiusto esporre il ricorrente, che **si è guadagnato il diritto, costituzionalmente garantito, di esercitare la professione di avvocato** con impegno, dedizione e sacrifici anche economici propri e della famiglia, per motivi esclusivamente reddituali, alla cancellazione dall'Albo degli Avvocati ovvero al rischio di iscrizione a ruolo dei contributi stessi. Gli si impedisce, in tal modo, di realizzare la propria personalità, in tutte le sue manifestazioni ed espressioni, così come invece gli è garantito dalla Costituzione.
82. Legittimare una discriminazione fondata sulle condizioni patrimoniali, dell'individuo, vuol dire violare il *“compito della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione economica e sociale del Paese (art. 3 Cost.)”*.
83. Va sottolineato, poi, che l'obbligo contributivo richiesto al ricorrente dalla delibera impugnata (cfr. doc. 7) prevede un **riconoscimento previdenziale limitato a soli 6 mesi** per ciascun anno di contribuzione.
84. Tale sistema, del tutto iniquo, viola il principio della **“infrazionalità del contributo”** sancito dalla tabella A, comma 5, allegata alla legge n°319/1975 e ribadito dall'art. 4 L.n°141/1992 che così recita: *«Ai fini del diritto a pensione, si calcolano per intero l'anno solare in cui ha avuto decorrenza l'iscrizione e l'anno solare in cui è stata presentata la domanda per la pensione di anzianità, di inabilità o*



- di invalidità o si è verificato l'evento da cui deriva il diritto alla pensione di vecchiaia o indiretta. La disposizione di cui al comma 1 vale anche per il calcolo dell'ammontare della pensione» (cfr. anche ex plurimis Cass., Sez. Lav. n°10305/1991; Cass. Civile, S.U. n°10033/1997; Cass., Sez. Lav. n°18543/2004).*
85. È pacifico, insomma, che **il contributo obbligatorio minimo personale debba essere stabilito in percentuale sull'arco dell'intero anno** con la conseguenza, che *“essendo il contributo correlato ad una percentuale del reddito prodotto nell'anno sarebbe arbitraria un'operazione che attribuisse ad un certo periodo dell'anno una quota matematica del reddito prodotto nell'intero anno, postulando una uniforme produzione di questo; per altro verso la frazionabilità del contributo costituirebbe un'operazione contraria al principio che si trae dal V comma della tabella A, allegata alla legge n°319/1975, il quale espressamente sancisce che il contributo personale non è frazionabile e deve essere corrisposto per intero (Cassazione sent. n°24202/2009)”*.
86. La legge n°247/2012 non prevede l'abolizione del principio della infrazionabilità dell'anno. Ne consegue, pertanto, che quanto previsto nel regolamento attuativo dell'art. 21 (riconoscimento previdenziale limitato a soli 6 mesi), costituisce **un eccesso di delega** al quale non si può sopperire invocando l'autonomia normativa di Cassa Forense che, si ricorda, non ha un potere illimitato di regolamentare il sistema assistenziale e previdenziale forense, abrogando o modificando le leggi che lo disciplinano, se non nei rigorosi limiti fissati dalla legge.
87. Non può, poi, sottacersi come alla retroattività dell'onere retributivo in capo al ricorrente, a tutto il 2014, non corrisponda la retroattività dei doveri dell'ente di previdenza.
88. Infatti, nella comunicazione di iscrizione all'albo, la Cassa Forense si è premunita di comunicare testualmente che *“A partire dalla data della*



delibera della Giunta Esecutiva Ella potrà godere di tutte le coperture assistenziali assicurate dalla Cassa (indennità di maternità, assistenza in caso di bisogno o per inabilità temporanea, etc.), fruire delle convenzioni in essere e, in prospettiva futura, avvalersi di una tutela previdenziale completa, adeguata e garantita nel tempo dalla solidità finanziaria dell'Ente" (cfr. doc. 7).

89. Insomma, Cassa Forense iscrive d'ufficio il ricorrente all'ente previdenziale con comunicazione inviata tramite pec il 10 dicembre 2014; gli impone oneri contributivi minimi, fissi e disancorati da qualsivoglia valutazione del reddito professionale prodotto con effetto retroattivo a tutto il 2014; ne riconosce però una rilevanza previdenziale limitata a 6 mesi di contribuzione; qualifica, già alla data della comunicazione (dicembre 2014), i contributi previsti per l'anno 2015 senza la pur minima valutazione della possibilità di produrre un reddito idoneo a sostenere gli oneri imposti.
90. Per contro, l'ente riconosce i propri doveri assistenziali solo a partire dalla data della comunicazione stessa (si allega mail di Cassa Forense in merito all'assicurazione dd.20.01.15 – doc. 16).
91. Come se ciò non bastasse, sempre avuto riguardo al regolamento censurato, si rileva **la violazione** del principio di ragionevolezza ed equità desunto dalla giurisprudenza costituzionale relativamente all'art. 3 Cost.; la violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost.; la violazione dell'art. 23 Cost., attesa la riconosciuta natura di tributo effettuato dalla Corte di Cassazione relativamente ai contributi previdenziali; la violazione della normativa comunitaria, in particolare degli artt.15 comma 1, 16 e 21 comma 1 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE e dell'art. 106 TFUE, **relativamente ai quali si richiama quanto interamente ut supra argomentato.**



92. Ci si chiede, quindi, nel merito, se può ritenersi legittima una norma, peraltro di natura secondaria, attesa la ritenuta palese e multipla violazione dei principi costituzionali e comunitari.

SULLA ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 21 commi 8 e 9 L. 247/2012 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 3 comma 5 L.n°148/2011 come integrato dalla L. di stabilità n°183/2011.

93. L'articolo 3 comma 5 L.148/2011 come integrato dalla legge stabilità n°183/2011, prevede testualmente che: *“Fermo restando l'esame di Stato di cui all'art. 33 comma 5 della Costituzione per l'accesso alle professioni regolamentate, gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa dei professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità di offerta che garantisca l'effettiva possibilità di scelta degli utenti nell'ambito della più ampia informazione relativamente ai servizi offerti. Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi: a) l'accesso alla professione è libero e il suo esercizio è fondato e ordinato sull'autonomia e sull'indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnica, del professionista. La limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato o in una certa area geografica, è consentita unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana, e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basata sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale...(omissis)”*.

94. Il regolamento censurato in forza del quale è stata emanata la delibera



impugnata, viola anche la norma testè richiamata in quanto contrario al principio della **libertà di accesso alla professione ed al suo esercizio**.

95. La predetta norma, peraltro, consente la *“limitazione... del numero di persone che sono titolate ad esercitare una certa professione in tutto il territorio dello Stato”* **solo con disposizione di legge**.

96. Il regolamento de quo, quindi, costituendo norma di natura secondaria viola il dettato normativo succitato oltre a violare, per l'ennesima volta, il principio di legalità ex art. 23 Cost.

SULLA ILLEGITTIMITA' DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 21 commi 8 e 9 L.247/2012 PER VIOLAIZIONE DELL'ART. 1 comma 2 LETTERA D) e DELL'ART.21 comma 9 DELLA L. N°247/2012

97. Del tutto evidente è l'incoerenza e la contraddittorietà del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 L.247/2012, in forza della quale è stata assunta la delibera impugnata, con altre disposizioni della stessa legge.

98. In particolare, il regolamento de quo non tiene conto che l'art. 1 comma 2 lettera d) dispone: *“l'ordinamento forense favorisce l'ingresso alla professione di avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare per le giovani generazioni, con criteri di valutazione di merito”* e al successivo art. 3 comma 1, proclama che *“l'esercizio della professione di avvocato deve essere fondato sul giudizio intellettuale”*.

99. Pertanto, il regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 della L247/2012, prevedendo l'iscrizione obbligatoria alla Cassa Forense ed il conseguente obbligo del versamento dei minimi contributivi fissi, retroattivi e indipendenti dal volume d'affari generato con la professione, contrasta con i principi succitati in quanto pregiudica, calpestandoli, gli altrettanto fondamentali e, a parere del ricorrente, prevalenti criteri di **valutazione di merito e delle qualità intellettuali** dello scrivente e di chiunque nelle sue condizioni.

100. Paradossale, poi, è il contrasto con l'ultima parte del comma 9 dell'art.



21 L.247/2012 che dopo aver stabilito che *“La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni “* aggiunge che Cassa determina anche *“l'eventuale applicazione del regime contributivo”*.

101. A ben vedere, il regolamento attuativo della norma succitata non ha normato il regime contributivo relativamente ai soggetti che non raggiungono i parametri reddituali minimi con ciò eludendo i principi costituzionali di uguaglianza, razionalità e progressività contributiva richiamati dalla stessa legge.

102. Anche per questo motivo, il regolamento attuativo dell'art. 21 c. 8 e 9 L.n°247/12, in forza del quale è stata emanata la delibera impugnata dovrà considerarsi illegittimo per violazione di legge e, per l'effetto, la delibera censurata andrà annullata.

SULLA CONTRADDITTORIETA' DELLA REGOLAMENTO ATTUATIVO DELL'ART. 21 commi 8 e 9 L.247/2012 CON IL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE

103. Il regolamento in forza della quale è stata emanata la delibera impugnata, viola diverse disposizioni del Codice Deontologico Forense.

104. Innanzitutto, si rileva la violazione dell'art. 5 che dispone testualmente come: *“L'iscrizione agli albi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività riservata all'avvocato”*.

105. La norma succitata individua chiaramente come conditio sine qua non per l'esercizio della professione di avvocato, conformemente al dettato costituzionale, **la sola iscrizione all'albo**.

106. Ad un tanto si aggiunga la ritenuta violazione dell'art.11 del Codice



Deontologico che disciplina il “rapporto di fiducia e accettazione dell’incarico” e che al secondo comma dispone testualmente che: *“Il rapporto con il cliente e con la parte assistita è fondato sulla fiducia”*.

107. Orbene, il rapporto professionale tra avvocato e cliente nasce da tale “patto di fiducia” e rientra nel novero dei contratti d’opera intellettuale, di cui agli articoli 2222 e ss. c.c..

108. Atteso un tanto, sfugge al ricorrente, il principio costituzionale/comunitario/normativo in base al quale si consenta al regolamento qui censurato e, per l’effetto, alla delibera assunta in forza dello stesso, di interrompere d’imperio il rapporto/contratto esistente tra avvocato e cliente.

109. Insomma, dall’applicazione dell’art. 21 co. 8 e 9 della L.247/2012 nonché del regolamento attuativo dello stesso articolo, deriva una violazione del principio del “Diritto alla Difesa” sancito dall’art. 24 Cost.

SULLA CONTRADDITTORIETA' DELLA DELIBERA CENSURATA

110. Il ricorrente rileva come la delibera oggetto del presente ricorso preveda, tra le “opzioni volontarie”, che *“in base all’art. 12 comma 1 del citato Regolamento, è data la possibilità di essere esonerati dall’iscrizione alla Cassa e dal pagamento dei contributi minimi 2014 e 2015, laddove il professionista si cancelli, in via definitiva, dagli Albi professionali, entro 90 giorni dal ricevimento della presente comunicazione”*.

111. Nonostante ciò, la stessa comunicazione individua come prima scadenza per il versamento dei contributi minimi la data del **28 febbraio 2015**.

112. Orbene, atteso che la comunicazione de qua è pervenuta tramite pec allo scrivente in data 10.12.14 e che, quindi, applicando i criteri dalla stessa imposti, i 90 giorni concessi per valutare l’ipotesi della cancellazione



scadrebbero il 10 marzo 2015 ovvero 12 giorni dopo la data ultima per eseguire il pagamento dei contributi (28.02.2015), emerge la contraddittorietà della delibera censurata e la sua insostenibilità procedurale, oltre che economica.

SULLA ILLEGITTIMA RICHIESTA DI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

- 113.** La delibera oggetto del presente ricorso costituisce, per lo scrivente avvocato, una illegittima richiesta di contributi previdenziali.
- 114.** Infatti, il ricorrente, come sopra specificato, è docente presso scuola superiore pertanto, già soggetto a trattenute contributive previdenziali INPDAP – INPS nonchè titolare di anzianità previdenziale (cfr. doc. 9).
- 115.** Paradossalmente, per l'effetto della delibera oggetto del presente ricorso, avuto riguardo alla irripetibilità dei contributi prevista dal “regolamento generale di Cassa Forense” ed al minimo di 35 anni d'iscrizione all'ente de quo ai fini del riconoscimento della pensione, lo scrivente avvocato-docente si troverebbe a versare contributi previdenziali alla Cassa Forense che, per l'assurdo, oltre a non garantirgli la pensione attesa la sua insostenibilità finanziaria, come certificata dalla Corte dei Conti (cfr. docc. 11-12), inciderebbero negativamente sul complessivo riconoscimento previdenziale rendendo peraltro, l'attività professionale del tutto antieconomica.
- 116.** Al riguardo, nei confronti del ricorrente, non si rileva la prevalenza di alcun principio solidaristico atteso che, in quanto già soggetto a trattenute previdenziali INPDAP-INPS, per la sua attività di docente, lo stesso non grava ne andrebbe in futuro a gravare sui bilanci di Cassa Forense.
- 117.** Atteso quanto sopra argomentato, il sig. Giudice adito non potrà non sollevare la questione di legittimità costituzionale, rilevando la “**non**



manifesta infondatezza” della stessa avuto riguardo all'art. 21 co. 8 e 9 della L.247/2012, nonché rilevarne il contrasto con la normativa comunitaria e ordinaria per i motivi sopra esposti ed ancora pronunciarsi per la disapplicazione del regolamento attuativo dell'art. 21 commi 8 e 9 della L.247/2012 in quanto viola la Costituzione, la normativa comunitaria e perchè contrario alle norme di legge succitate.

118. Si rammenta che innanzi al TAR del Lazio è pendente ricorso avente ad oggetto “l'annullamento previa sospensione del Regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9, della Legge n° 247/2012 nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale” in pendenza del quale, si chiede sospendersi la delibera e gli effetti della stessa sino a sua definizione.

119. Inoltre, si segnala come INARCASSA ovvero l'ente previdenziale degli architetti ed ingegneri, abbia recentemente abolito il contributo minimo definendolo: *“Una modifica normativa ad alto contenuto sociale”* (doc. 17)

“DEL PERICULUM IN MORA”

120. La tutela urgente odiernamente azionata appare, per quanto argomentato, legittima e fondata.

121. I diritti dell'avv. Cirillo potranno dirsi soddisfatti solo con l'immediata cessazione degli effetti delle delibera impugnata senza attendere l'esito giudizio di merito, non prossimo, attesi i gravi i rischi ai quali è esposto il ricorrente in virtù della stessa ovvero la cancellazione dall'Albo degli Avvocati e, per l'effetto, la cessazione dell'attività professionale nonché l'interruzione dei rapporti di fiducia alla base degli incarichi ricevuti a cui va aggiunto il rischio di perdita di chance nell'accettarne di nuovi e il rischio di iscrizione a ruolo per i contributi di cui alla delibera impugnata.



DELLA CONCESSIONE DEL PROVVEDIMENTO “INAUDITA ALTERA PARTE”.

Alla luce di quanto sopra argomentato, il rischio che l’invito a comparire possa pregiudicare o ritardare la tutela cautelare invocata, appare fondata la richiesta di ottenere un provvedimento d’urgenza “inaudita altera parte”.

Tutto ciò premesso, l’avvocato **DAVIDE VINCENZO CIRILLO**, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

a questo Ecc.mo Tribunale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c., affinché voglia, **inaudita altera parte:**

in via preliminare:

- **sospendere l'efficacia della delibera impugnata**, data l’evidenza dei requisiti di ammissibilità, la grave minaccia di cancellazione dall'Albo degli Avvocati con conseguente grave ricaduta sui rapporti professionali in essere del ricorrente, sia processuali che stragiudiziali, attesa l'imminente scadenza del primo termine per il versamento dei contributi (28.02.2012), essendo, altresì, pendente innanzi al TAR del Lazio di ricorso avente ad oggetto “l’annullamento previa sospensione del regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9 L. n°247/2012” nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale”;

in via pregiudiziale di merito:

1) previa sospensione dell'efficacia della delibera qui impugnata, **sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 21 L. n°247/2012** ritenuta la rilevanza della questione e la sua “**non manifesta infondatezza**” per i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, dell’art. 21 comma 8 e comma 9, per quest'ultimo limitatamente alle parole: “*i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali*”, nonché dell’art. 21 L. n°247/2012 comma 10



circa le parole: “Non è ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense” per contrasto con gli artt. 3 comma 2, 4 u. comma., 23, 24, 33, 41, 53 e 117 Cost.;

2) previa sospensione della delibera qui impugnata, **rivolgersi, ai sensi dell’articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), alla Corte di Giustizia Europea** per ottenere, giusta motivi di cui in narrativa, la pronuncia della corretta interpretazione del diritto dell’Unione, con riferimento agli artt. 101 e 102 TFEU, mediante la procedura di rinvio pregiudiziale;

in via principale di merito,:

1) previo annullamento della delibera impugnata, **disapplicare il regolamento attuativo ex art. 21 della legge 2 commi 8 e 9 della L.247/2012**, per i motivi, da ritenersi in via alternativa, di seguito elencati ovvero: a) la non sostenibilità cinquantennale della Cassa Forense b) l’eccesso di delega, tardività ed illegittimità; c) la violazione della legge comunitaria; d) la violazione dell’art. 3 comma 5 L.n°148/2011 come integrato dalla L. di stabilità n°183/2011 e) la violazione dell’art. 1 comma 2 lettera D) e dell’art. 21 comma 9 della L.247/2012; f) il contrasto alle norme del Codice Deontologico Forense; g) la violazione dell’art.12 co. 11, del D.L. n°78 del 2010, convertito, nella legge n°122/2010 h) per violazione del decreto legislativo 30/12/92 n°503; il tutto giusta motivi di cui in narrativa;

2) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a salvaguardare i diritti del ricorrente per i quali s’invoca la tutela in via d’urgenza;

3) in ogni caso spese di lite rifuse.

in subordine: nella denegata ipotesi in cui non venga assunto il richiesto provvedimento “inaudita altera parte”, voglia l’Ecc.mo Tribunale adito fissare l’udienza per la comparizione delle parti innanzi a sé ed il termine per la notifica del ricorso e del decreto onde accogliere, contrariis reiectis e premesse le declaratorie del



caso, le seguenti

CONCLUSIONI:

in via preliminare

- **sospendere l'efficacia della delibera impugnata**, data l'evidenza dei requisiti di ammissibilità, la grave minaccia di cancellazione dall'Albo degli Avvocati con conseguente grave ricaduta sui rapporti professionali in essere del ricorrente, sia processuali che stragiudiziali, attesa l'imminente scadenza del primo termine per il versamento dei contributi (28.02.2012), essendo, altresì, pendente innanzi al TAR del Lazio di ricorso avente ad oggetto "l'annullamento previa sospensione del regolamento attuativo ex art. 21, commi 8 e 9 L. n°247/2012" nonché di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, presupposto, connesso, collegato o consequenziale";

in via pregiudiziale di merito:

1) previa sospensione dell'efficacia della delibera qui impugnata, **sollevare la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 21 L. n°247/2012** ritenuta la rilevanza della questione e la sua "non manifesta infondatezza" per i motivi esposti in narrativa ed, in ogni caso, dell'art. 21 comma 8 e comma 9, per quest'ultimo limitatamente alle parole: "*i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali*", nonché dell'art. 21 L. n°247/2012 comma 10 circa le parole: "*Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense*" per contrasto con gli artt. 3 comma 2, 4 u. comma., 23, 24, 33, 41, 53 e 117 Cost.;

2) previa sospensione della delibera qui impugnata, **rivolgersi, ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), alla Corte di Giustizia Europea** per ottenere, giusta motivi di cui in narrativa, la pronuncia della corretta interpretazione del diritto dell'Unione, con riferimento agli artt. 101 e 102



TFEU, mediante la procedura di rinvio pregiudiziale;

in via principale di merito:

- 1) previo annullamento della delibera impugnata, **disapplicare il regolamento attuativo ex art. 21 della legge 2 commi 8 e 9 della L.247/2012**, per i motivi, da ritenersi in via alternativa, di seguito elencati ovvero: a) la non sostenibilità cinquantennale della Cassa Forense b) l'eccesso di delega, tardività ed illegittimità; c) la violazione della legge comunitaria; d) la violazione dell'art. 3 comma 5 L.n°148/2011 come integrato dalla L. di stabilità n°183/2011 e) la violazione dell'art. 1 comma 2 lettera D) e dell'art. 21 comma 9 della L.247/2012; f) il contrasto alle norme del Codice Deontologico Forense; g) la violazione dell'art.12 co. 11, del D.L. n°78 del 2010, convertito, nella legge n°122/2010 h) per violazione del decreto legislativo 30/12/92 n°503; il tutto giusta motivi di cui in narrativa;
- 2) disporre ogni altro provvedimento ritenuto idoneo a salvaguardare i diritti del ricorrente per i quali s'invoca la tutela in via d'urgenza;
- 3) in ogni caso spese di lite rifuse.

Allegati: 1) Delibera iscrizione all'albo; 2) mail Cassa Forense dd. 26.07.10; 3 – 4 – 5 - 6) Mod.5 del 2011 – 2012 – 2013 - 2014; 7) delibera della Giunta Esecutiva dd. 28.11.14; 8) reclamo al Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense; 9) estratto conto INPS; 10) articolo Corriere della Sera; 11 - 12) Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa Forense per gli esercizi 2009, 2010 e 2011 della Corte dei Conti; 13) rivista "La Previdenza Forense" n°2/2013; 14) Regolamento attuativo art. 21 commi 8-9 Cassa Forense; 15) Regolamento pubblicato sul sito dell'Ordine di Trani; 16) mail di Cassa Forense dd.20.01.15; 17) comunicato INARCASSA.

Si dichiara, ai sensi del DPR n.115/02 e succ. mod., che la presente controversia concerne la previdenza ed assistenza obbligatorie e come tale sono soggette a C.U pari ad €43,00.=.

Udine, 16 febbraio 2014

avv. Davide V. Cirillo

